

Comune di Gerano
Provincia di Roma

Deliberazione originale di Consiglio Comunale

N. 6 del Registro Data 15.02.2011	OGGETTO: Individuazione delle Frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibili da riscaldamento – Adeguamento normativo.
--------------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ANDREA EUMENI	X	
ANTONIO SPAGNUOLO	X	
DANILO D'IGNAZI		X
GIUSEPPE TOMMASO PATRIZI	X	
GIUSEPPINA VIOTTI	X	
MARIO PROIETTI	X	
MAURIZIO D'ARMINI		X
ENRICO PROIETTI	X	
CARLO PROIETTI	X	
GIORGIO FUBELLI	X	
GISELDA BUCCI		X
MARIA RITA CENSI	X	

Assegnati n. 13

In carica n. 12

Presenti n. 9

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Signori Proietti Antonio e Felici Danilo.

Presiede il Sindaco - Andrea EUMENI. Partecipa con funzioni referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lett. a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale signora Dr.ssa: Paola NICOLETTI.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: _____

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere FAVOREVOLE:

Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4b del T.U. n. 267/200);

Il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Gerano ricade nella zona climatica E, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.2002, con la quale si individuano le zone non metanizzate del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della Legge 448/98 e s. m. i., ai fini dell'individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune per la riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento;

Atteso che la Legge Finanziaria 2010 – L. 191 del 23/12/2009 – non ha reiterato l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, disposto dall'art. 13, comma 2 della L. 28/12/2001, n. 448;

Atteso che il citato articolo 13, comma 2 della L. 28/12/2001, n. 448, con riguardo ai Comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412/1993, estendeva la riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del Consiglio Comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

Preso atto che, a causa della mancata reiterazione del citato articolo 13, comma 2 della L. 448/2001, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della Legge 448 del 23.12.1998, come modificato dall'art. 12, comma 4 della Legge 23/12/1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30/9/2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23/11/2000, n. 354;

Atteso che il citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 definisce come "frazioni di comuni" le "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Atteso, quindi, che ai fini della corretta applicazione del beneficio, ad oggi, sia indispensabile individuare il centro abitato ove ha sede la casa comunale, nonché le estensioni della rete gas effettuate recentemente e poste al di fuori del centro abitato;

Ritenuto di stabilire il criterio che individua come appartenente a frazione non metanizzata ogni fabbricato che disti almeno 40 m. dall'asse delle strade percorse dalle condotte di gas metano in media e bassa pressione (nel caso in cui anche solo una porzione di edificio ricada all'interno della fascia di 40 m. dall'asse della strada percorsa dalla condotta del metano è da considerarsi metanizzato), evidenziando in cartografia il centro abitato ove ha sede la casa comunale, ai fini della corretta applicazione del beneficio in oggetto, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve eventuali diverse disposizioni delle Agenzie delle Dogane, competente in materia di accise;

Ritenuto pertanto necessario procedere con il presente atto ad approvare la nuova cartografia che riporta sia il centro abitato, come già individuato con la deliberazione di GC n. 47 del 07.08.1999, che la rete gas metano aggiornata ad oggi, come indicato dalla soc. Italgas spa;

Atteso che la suddetta cartografia è stata redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che allegata si intende facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il D.P.R. 361 del 30 settembre 1999 "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della L. 23 dicembre 1998, n. 448"

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane Prot. 178604 R.U. del 31/12/2009 avente ad oggetto: "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010"

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane Prot. 5961 R.U. del 15/1/2010 avente ad oggetto: "Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. – Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010";

Con votazione a scrutinio palese, mediante alzata di mano, il cui esito è unanime e favorevole

DELIBERA

1 - DI PROCEDERE, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, all'adeguamento normativo della cartografia relativa all'individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della Legge 448/98 e s. m. i., approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.06.2002, resosi necessario a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010;

2 - DI STABILIRE il criterio generale, definendo come appartenente a frazione non metanizzata ogni fabbricato che disti almeno 40 m dall'asse delle strade percorse dalle condotte di gas metano in media e bassa pressione (nel caso in cui anche solo una porzione di edificio ricada all'interno della fascia di 40 m. dall'asse della strada percorsa dalla condotta del metano è da considerarsi metanizzato), evidenziando in cartografia il centro abitato ove ha sede la casa comunale, ai fini della corretta applicazione del beneficio in oggetto, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve eventuali diverse disposizioni delle Agenzie delle Dogane, competente in materia di accise;

3 - DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della Legge 448/98 e s. m. i., ai fini dell'individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune per la riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento, l'elaborato cartografico, in scala 1:10.000, redatto e trasmesso dall'Ufficio tecnico comunale, sul quale è stato evidenziato il "*centro abitato ove ha sede la casa comunale*" in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47/1999, nonché la *rete del gas metano* e relative zone metanizzate;

4 - DI DARE ATTO che il suddetto elaborato cartografico, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

5 - DI COMUNICARE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

6 - DI DARE ATTO che, la presente deliberazione costituisce per il 2011 l'individuazione delle frazioni non metanizzate appartenenti ai Comuni metanizzati da approvare annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale come previsto dalla normativa sopra citata, qualora non intervengano estensioni della rete del gas metano;

7 - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Geom. Paolo DE PROPRIS (*Capo II delle legge 7 agosto 1990, n. 241*).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Paola Nicoletti



Il Presidente
Andrea Eumeni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22.02.2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, (*art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*) N. 57 del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio on-line;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li 22.02.2011

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 15.02.2011


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 144, comma 3, del T.U. n. 267/2000*)

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 22.02.2011 al 09.03.2011

Dalla Residenza Municipale, li 10.03.2011

Il Responsabile del Servizio





Enl Halgas

[Handwritten signature]

